



Programma Operativo FESR Basilicata 2007-2013
Asse VI "Inclusione Sociale"
Obiettivo Specifico VI.1
"Potenziamento e qualificazione della rete regionale dei servizi volti alla promozione
dell'inclusione sociale"

PIANO DI OFFERTA INTEGRATA DI SERVIZI (P.O.I.S.)

Ambito Territoriale Ottimale ALTO BASENTO
(deliberazione di Giunta Regionale n. 744 del 05.05.2009)

Linea di intervento : VI.1.2.A

Denominazione intervento: **INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE
DEL "CENTRO DI AGGREGAZIONE PER LA COLLETTIVITA' SAN CHIRICO NUOVO"**

Amministrazione : COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO

Progettazione: Arch. Vincenzo BALDASSARRE

Responsabile del procedimento: Arch. Giuseppe LO TITO

Elaborato: A.7 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

*AMMINISTRAZIONE CAPOFILA
UFFICIO COMUNE*

*Comunità Montana ALTO BASENTO, Via Maestri del Lavoro n. 19, 85100 Potenza
Tel. + 39 0971 499111, Fax + 39 0971 499233 – Codice Fiscale 80003990761
Posta Elettronica Certificata (D.P.C.M. 31.10.2000): altobasento@cert.ruparbasilicata.it
Posta Elettronica: cmaltobasento@rete.basilicata.it
Sito Web Istituzionale: www.altobasento.web.it*

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art. 1.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la **REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE PER LA COLLETTIVITÀ - SAN CHIRICO NUOVO** in località "Fonti" del Comune di S. Chirico Nuovo, con contratto da stipulare a misura, aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi, ai sensi dell'articolo 82 D.Lgs 163/2006.

La descrizione sommaria delle opere di cui al progetto è riportata nell'articolo 1.2

La descrizione analitica é riportata nei vari articoli di capitolato.

Art. 1.2 Ammontare complessivo dei lavori, designazione sommaria delle opere, importo contrattuale.

Importo complessivo dei lavori

L'importo complessivo del presente appalto, composto dai lavori a misura, compresi oneri per la sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso, è di Euro **94.443,17** (diconsi Euro novantaquattromilaquattrocentoquarantatre/17), di cui Euro 87'723,14 per lavori a misura, ed Euro 6'720,03 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

In particolare, tale importo è suddiviso come segue:

A) Lavori a misura	€ 87'723,14
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso D.Lgs. 81/08 s.m.i.	€ 6'720,03

A + B) IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO **Euro 94'443,17**

(diconsi Euro duecentosettantamilazerosessanta/73)

L'importo contrattuale sarà determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi:

- per i lavori a misura - applicando alle quantità misurate i prezzi unitari delle categorie di lavoro previsti dall'elenco prezzi per l'esecuzione dell'appalto, detratto il ribasso percentuale offerto;
- dall'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ai sensi del combinato disposto dell'art. 131 comma 3, della D.Lgs.163/06 e dell'articolo 100, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

L'importo dei lavori a base di gara è comprensivo di tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori, gli oneri per la sicurezza ex D.Lgs 81/08 e s.m.i., i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto non possa essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale.

Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, complete e finite in ogni loro particolare.

Si intende che i prezzi offerti sono da considerarsi netti e comprensivi di ogni onere necessario all'esecuzione delle singole opere e comprensivi delle spese generali, utili e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative esistenti.

La valutazione dei lavori corrispondenti alle opere eseguite a misura avverrà applicando alle quantità misurate i prezzi unitari previsti dall'elenco prezzi per l'esecuzione dell'appalto detratto il ribasso percentuale offerto.

In riferimento alle predette opere eseguite in più o in meno, l'eventuale costo

aggiuntivo per la sicurezza e salute del cantiere sarà determinata dal Responsabile della fase di esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Prima della formulazione dell'offerta il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali in visione e acquisibile.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa, e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Amministrazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

Descrizione delle opere

Il progetto prevede la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ed ottimizzazione del CENTRO DI AGGREGAZIONE PER LA COLLETTIVITÀ - SAN CHIRICO NUOVO; una struttura ecocompatibile in legno, adiacente a un complesso esistente, oggi sede del Centro di educazione all' Ambiente e Promozione Turistica ed una struttura per ippoterapia, site alla Località Fonti del Comune di San Chirico Nuovo. Nella struttura, è possibile ospitare attività culturali e ricreative, a forte carattere intergenerazionale, come campi di educazione ambientale e degli antichi mestieri, laboratori di musica tradizionale, giornate tematiche, laboratori teatrali.

La costruzione è stata realizzata interamente con struttura in legno: pareti portanti con pannelli tipo "X-LAM" e struttura di copertura in legno lamellare.

La struttura si sviluppa su di un solo piano e si compone essenzialmente di cinque ambienti, con superficie e dimensioni adeguate alla destinazione assegnata, così organizzata:

- due sale comune avente cadauna una superficie di 31,50 mq.;
- un laboratorio di musica tradizionale con una superficie utile di 66.00 mq.;
- un laboratorio per giornate tematiche con una superficie utile di 67.00 mq.;

Al fine di integrare le attività previste, in sinergia con la struttura per ippoterapia realizzata nell'ambito dei progetti POR FESR 2007-2013, sono stati previsti interventi di miglioramento ed ottimizzazione della struttura esistente..

Le opere previsto sono essenzialmente:

1. Miglioramento energetico della struttura mediante la realizzazione di parete coibentata e ventilata;
2. Realizzazione di due bagni con relativi spogliatoi a servizio dei disabili che frequenteranno il centro per ippoterapia;
3. Sistemazione esterna con terra verde rinforzata per il consolidamento delle scarpate;
4. Realizzazione della strada di collegamento del Centro di aggregazione con la Struttura per ippoterapia;

Art. 1.3 Variazioni negli importi e nelle categorie

In conformità all'art. 132 del D.lgs.163/06 e degli artt. 134 e 219 DPR 554/99 e agli artt. 10 ed 11 del D.M. 145/2000, le varianti in corso d'opera potranno essere ammesse dall'Amministrazione appaltante, sentito il Progettista ed il Direttore dei lavori, qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di Legge e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili

nella fase di progettazione;

- d) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del Codice Civile;
- e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tale caso il Direttore dei lavori è tenuto a dare, senza ritardo, comunicazione al responsabile del procedimento che a sua volta ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
- f) Qualora ricorrono i presupposti di cui all'art. 219 DPR 554/99.

L'Amministrazione inoltre ai sensi dell'art.135 DPR 554/99, durante l'esecuzione dei lavori, potrà ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori, nei limiti e per gli effetti previsti dall'art. 12 del D.M. 145/2000.

E' consentito all'Appaltatore di richiedere variazioni ai lavori solo nei casi previsti dall'art. 11 D.M. 145/2000 e con le modalità ivi indicate. L'Appaltatore pertanto non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine scritto della Direzione dei lavori, ciò anche nei casi in cui la Direzione lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti, potrà esserne ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato all'Amministrazione.

Ove le varianti di cui al precedente punto e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, si procederà alla risoluzione del contratto e ad indizione di una nuova gara alla quale é invitato l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione del contratto darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo di contratto.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle singole categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

In riferimento alle predette varianti, il Responsabile della fase di esecuzione di cui al D.Lgs.494/1996 determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere e ne quantificherà gli eventuali oneri.

Per le varianti ordinate le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.

In particolare per le norme per la valutazione dei lavori dovrà farsi riferimento alle prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale Tipo emanato dal Ministero LL.PP. all'articolo 72 e approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 14.12.1990.

I lavori oggetto di variante saranno valutati ai prezzi di contratto. In mancanza per la formazione dei nuovi prezzi si procederà, nell'ordine:

- raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili previsti in contratto
- con riferimento all'elenco prezzi OO.PP. della Regione Basilicata vigente alla data di appalto
- ricavandoli da analisi prezzi ai sensi dell'Art 136 DPR 554/2000

Su tutti i nuovi prezzi, ad eccezione di quelli ragguagliati si applicherà il ribasso d'asta.

Art. 1.4 Opere escluse dall'appalto

Nel caso eventuale dell'esclusione di opere dall'Appalto si precisa che l'appaltatore dovrà fornire la mano d'opera, i materiali ed i mezzi d'opera in aiuto alle singole Ditte esecutrici, regolarmente retribuiti come lavori in economia o noleggio di macchinari, per la totale realizzazione delle medesime, mentre dovrà permettere inoltre l'accesso al cantiere e consentire l'uso dei ponti di fabbrica senza richiedere alcun compenso speciale.

L'Appaltatore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dall'esecuzione delle opere di cui trattasi, salvo il risarcimento di eventuali danni che derivassero dai lavori eseguiti da terzi, da rifondersi dalla Ditta che ne fu causa nella misura stabilita dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio.

CAPITOLO 2

QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

Art. 2.1 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti, ancorché non allegati:

- dichiarazioni prodotte dal concorrente in sede di offerta;
- il Capitolato Speciale di Appalto - norme contrattuali – prescrizioni tecniche – modalità di esecuzione dei lavori;
- elenco prezzi;
- Il Capitolato Generale di Appalto per le Opere Pubbliche di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. 145/2000, in quanto compatibile con la normativa prevista dal D.Lgs.163/06;
- il cronoprogramma dei lavori;
- il piani di sicurezza e coordinamento in fase progettuale ai sensi dell'art.131 del D.Lgs 163/06 e dell'art.100 del D.Lgs n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- cauzione definitiva di cui all'art.113 D.Lgs.163/06;
- polizze assicurative di cui all'art.129 D.Lgs. 163/06;
- la documentazione di progetto.

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore qualora, nello svolgimento dei lavori, ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciale di Appalto ed dagli altri documenti contrattuali, e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto, anche sotto pretesto di insufficienza dei capitolati o dei disegni stessi.

E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia

venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione, o per ritrovamenti fortuiti o a seguito di stratigrafie, scavi, sondaggi o quant'altro potrà essere comandato dalle competenti Soprintendenze che hanno il controllo e la sorveglianza del cantiere ai sensi delle leggi di tutela in vigore.

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa le spese previste dall'art. 112 del DPR 554/99.

Art. 2.2 Osservanza di leggi e di norme

L'appalto, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 163/06, del DPR 554/99 e del D.M. 145/2000 in quanto compatibili, è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nel Capitolato Speciale di Appalto e nei disegni di progetto. Qualora si verificassero eventuali divergenze fra il presente Capitolato Speciale e i disegni di progetto prevarranno le clausole del Capitolato Speciale di Appalto.

Fermo restando quanto previsto al punto precedente, per quanto non disciplinato e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'appaltatore è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate ed indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I.-U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- Capitolato Generale di Appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con DPR 16 luglio 1962 n.1063;
- Legge 5/11/1971 n. 1086: norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
- D.M. 14/01/2008: nuove norme tecniche per le costruzioni;
- Circolare 2 febbraio 2009 n.617 C.S.LL.PP. "Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008;
- Eurocodice 1: criteri generali di progettazione strutturale, azioni sulle strutture;
- Eurocodice 3: progettazione delle strutture in acciaio;
- Eurocodice 5: progettazione delle strutture in legno;
- Eurocodice 8: indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture;
- Norme in materia di prevenzione infortuni:
D.P.R. 27/4/1955 n. 547; D.P.R. 1/1956 n. 164; D.P.R. 20/3/0956 n. 320;
- Norme per la prevenzione degli incendi D.M. 18/12/1975 - D.M. 19/08/1996;
- Norme relative alle prescrizioni di sicurezza nei cantieri: D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 2.3 Conoscenza delle condizioni di appalto

L'Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 71, comma 2 DPR 554/99, così come risulta espressamente indicato in sede di offerta di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- a) Aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della mobilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- b) Aver effettuato una verifica della disponibilità delle mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- c) Aver verificato la congruità dei mezzi da impiegarsi in cantiere con la portata delle strutture degli accessi carrai e di aver verificato l'idoneità dei propri mezzi in rapporto ai carichi, alle distanze e ai possibili avvicinamenti alle zone degli interventi;
- d) Di avere giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
- e) Di aver valutato che le condizioni di lavoro per le opere oggetto del presente appalto richiedono una parziale simultaneità di esecuzione con i lavori che vengono eseguiti in altri lotti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

In nessun caso si procederà alla stipula del contratto, se il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'imminente esecuzione dei lavori.

Art. 2.4 Responsabile del Procedimento - Direttore dei lavori

L'Amministrazione ha individuato il Responsabile del Procedimento per l'attuazione dell'intervento che svolge le funzioni pertinenti all'oggetto dell'appalto secondo gli indirizzi e le responsabilità individuate all'art. 10 del D.Lgs. 163/06 e all'art. 8 del DPR 554/99

La nomina del Direttore dei lavori verrà comunicata all'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto. L'Amministrazione concede ampio mandato personale al Direttore dei lavori quale suo rappresentante per quanto attiene l'esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, nel limite delle attribuzioni previste dalla Legge.

Art. 2.5 Il responsabile dei lavori e il coordinatore in materia di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008

L'Amministrazione ha individuato ai fini della legislazione vigente il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione, il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, come definiti dall'articolo 89 del Decreto Legislativo 09 Aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, con i compiti previsti dallo stesso D.Lgs.

Art. 2.6 Piano di sicurezza e coordinamento

Il piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell' art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, e

successive modifiche ed integrazioni. forma parte integrante del contratto di Appalto ed è predisposto dalla Stazione Appaltante.

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e delle istruzioni contenute nel Piano di sicurezza ai sensi del comma 3 art.100 D.Lgs. n. 81/2008.

Tale Piano potrà essere adeguato dal Coordinatore in sede di esecuzione in funzione di nuove esigenze nate durante l'esecuzione dei lavori, o per proposte di miglioramento da parte dell'appaltatore, senza che l'appaltatore possa richiedere maggiori compensi.

Gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno venire segnalati al coordinatore per l'esecuzione che si occuperà di organizzare operazioni di coordinamento per evitare conflitti tra le squadre presenti in cantiere.

I subappaltatori ed i lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni ed alle direttive del Piano di sicurezza.

L'appaltatore non potrà effettuare operazioni di produzione in assenza di rispetto delle norme di sicurezza.

In riferimento a quanto previsto dall'articolo 131 comma 4 della D.Lgs 163/06 l'appaltatore entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori e della stipula del contratto, potrà consegnare alla Stazione appaltante eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento predisposti ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, senza che ciò possa dare diritto all'Appaltatore di richiedere maggiori compensi.

Tali variazioni ed integrazioni formeranno parte integrante del contratto di appalto.

L'appaltatore è obbligato, a norma dell'articolo 131, comma 2 lettera c), D.Lgs.163/06 e successive modifiche ed integrazioni, a predisporre un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento. Quanto sopra deve essere predisposto entro il medesimo termine di trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori.

Tale piano dovrà contenere anche il dettaglio delle responsabilità relativamente alla gestione del piano operativo stesso e delle operazioni di cantiere.

L'Appaltatore avrà in ogni caso la possibilità di proporre altre variazioni al piano durante il corso dei lavori ai sensi del comma 5 dell'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art 131 comma 4 D.Lgs.163/06 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi senza riserva alcuna alle disposizioni impartite dal Coordinatore in sede di esecuzione nonché garantire la propria disponibilità a tutte le operazioni di coordinamento richieste dal Coordinatore stesso e a tutte le disposizioni previste dal suddetto piano.

In ogni caso si ricorda che, l'accettazione del piano di sicurezza, non esime l'appaltatore dal rispetto di tutte le norme e leggi preesistenti nel campo della sicurezza nei confronti delle quali l'Appaltatore rimane totalmente responsabile.

Ai sensi dell'articolo 96 del Decreto Legislativo n. 81/2008 i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII;
- b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

- d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

L'accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto definito dall'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81/2008, costituisce adempimento delle norme previste dall'articolo 15, commi 1 e 2 e dall'articolo 17, commi 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 100 comma 3) del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni sono tenuti ad attuare quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Resta inteso comunque che eventuali accoglimenti da parte del coordinatore in fase di esecuzione delle modificazioni ed integrazioni proposte dall'appaltatore non possono in alcun modo giustificare variazioni od adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Art. 2.7 Piano della qualità

L'Appaltatore dovrà assicurare che i processi di realizzazione delle opere di cui trattasi siano messi in atto avendo ben presente l'utilizzo cui l'edificio sarà destinato, che pertanto dovrà essere conforme alle richieste del presente Capitolato.

Qualora l'Appaltatore sia dotata di certificazione della qualità dei propri processi produttivi, da parte di un ente di accreditamento pubblico riconosciuto dal Sincert, e quindi dotata di un Manuale della qualità, si farà riferimento a quest'ultimo per garantire alla Committenza l'adozione delle azioni finalizzate al soddisfacimento dei requisiti di qualità necessari a renderlo idoneo all'uso cui è destinato, nell'ambito di un processo di concertazione con la Committenza stessa.

Nell'evenienza diversa, all'Appaltatore è comunque richiesto, per l'espletamento dei lavori previsti in questo appalto, di coordinare tutte le attività produttive per il soddisfacimento dei criteri su espressi, secondo le modalità enunciate in un piano di qualità apposito redatto dall'Appaltatore e da approvare da parte dell'Ente appaltante prima dell'inizio dei lavori.

Si farà riferimento normativo alle Norme Europee (EN) e Italiane (UNI). In particolare a:

- UNI EN ISO 9000/2000; fondamenti e terminologia
- UNI ISO 1000 Gestione per la qualità- guida per i piani qualità;
- UNI ISO 9004/2000: Linee guida e miglioramenti prestazionali;
- Il controllo, le prove, i collaudi e l'identificazione dei prodotti come richiesto dalle procedure scritte;
- l'attestazione della qualità dei prodotti impiegati, rispetto ai requisiti specificati, mediante metodi di monitoraggio e controllo del processo produttivo;
- lo stoccaggio dei prodotti sino a quando non siano stati completati i controlli ed i collaudi richiesti;
- l'indicazione chiara dei prodotti non conformi affinché non possano involontariamente essere utilizzati, ed allontanarli al più presto dal cantiere; l'attività di controllo deve comprendere l'identificazione, la documentazione, la valutazione, la segregazione (ove applicabile) e deve inoltre fornire le modalità di trattamento dei prodotti non conformi e la relativa notifica alle funzioni interessate;

- l'immagazzinamento, l'imballaggio, la protezione dalle intemperie, dai furti e dagli incidenti di lavorazione di tutti i semilavorati, le apparecchiature ed i macchinari, anche forniti dalla Committente, fino alla consegna del fabbricato;
- il mantenimento della qualità dei prodotti e dei semilavorati dopo l'esecuzione dei collaudi dei controlli e delle prove finali;
- le non conformità verranno annotate in una apposita scheda, nella quale verrà segnalato il tipo di non conformità e l'azione proposta per trattarla nei seguenti modi:
 - rilavorazione per adattamento alle procedure;
 - accettazione con o senza riparazione a seguito di concessione debitamente autorizzata;
 - declassamento per altre applicazioni;
 - rifiuto per non soddisfacimento dei requisiti.

L'Appaltatore deve predisporre, documentare e applicare le procedure per la ricerca delle cause di non conformità e le azioni necessarie alla loro rimozione, eseguire le verifiche per assicurarsi che le azioni correttive siano messe in atto e risultino efficaci; inoltre dovrà attuare e documentare le modifiche alle procedure derivanti da tali azioni di correzione.

Dovrà predisporre e applicare le procedure per identificare, raccogliere, registrare, archiviare e conservare tutti i documenti di registrazione della qualità e consegnarli all'Ente Appaltante per il collaudo tecnico - amministrativo, entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 2.8 Occupazioni temporanee di suolo

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di aree private l'Appaltatore dovrà accordarsi con il proprietario. L'Amministrazione conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità di cui si dice più avanti, tutte le procedure tecniche, amministrative o finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.

L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto, individuando le aree da occupare, descrivendone i confini, la natura, la quantità ed indicandone i dati catastali nonché i relativi proprietari secondo le risultanze catastali. Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi ed i tempi per rimuoverli.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità, inerenti le occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni.

L'Appaltatore potrà tuttavia definire transitivamente eventuali vertenze previo benessere dell'Amministrazione.

CAPITOLO 3

CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI

Art. 3.1 Categorie delle opere presenti nell'appalto

Ai sensi dell'articolo 109 del d.P.R. n. 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al

predetto regolamento, i lavori sono classificati nella seguente categoria prevalente:

OPERE PREVALENTI	<u>Cat OG 1</u>	Euro	53.530,34
-------------------------	------------------------	-------------	------------------

I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso delle relative qualificazioni.

I lavori subappaltabili sono:

- Terra verde rinforzata	- Categoria <u>OS 7</u>	Euro	34.192,80
--------------------------	--------------------------------	------	-----------

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	Euro	6'720,03
---	------	----------

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO	Euro	94'443,17
------------------------------------	------	------------------

Art. 3.2 Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Per gli appalti di competenza di Amministrazioni Statali, l'approvazione del contratto qualora prevista, deve intervenire entro 60 giorni dalla data di stipulazione.

In caso di mancata stipula del contratto per fatto dell'aggiudicatario L'Amministrazione provvederà ad incamerare la cauzione o ad escutere la fideiussione.

Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini sopraindicati, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato all'Amministrazione sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto.

In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetterà alcun indennizzo. L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori ivi compresi quelli per opere provvisoriale.

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto ed ai cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto previsto dalla normativa antimafia.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti per l'affidamento dei lavori.

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni prefettizie, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto ai sensi del DPR 252/98.

Art. 3.3 Cauzione provvisoria e definitiva

CAUZIONE PROVVISORIA:

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs.163/06 e successive modifiche ed integrazioni, l'offerta da presentare per l'affidamento della esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche

mediante fideiussione bancaria o assicurativa, e dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria del 10%, di cui all'art.113 comma 1 e 2 del medesimo decreto legislativo, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La garanzia medesima copre altresì il mancato adempimento dell'impresa agli obblighi stabiliti all'art. 48 D.Lgs.163/06.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C. e 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Committente ed avere validità 180 giorni.

Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell'art 75 comma 7 D.Lgs.163/06. Nel caso di associazioni temporanee di impresa, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta.

GARANZIA CONTRATTUALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO:

Ai sensi dell' art. 113 D.Lgs. 163/06, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione sarà svincolata secondo quanto disposto dall'articolo 113 comma 3 D.Lgs.163/06 .

La mancata costituzione della garanzia, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l'ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio fatto salvo quanto previsto dall'art 8. Comma 2 e dall'art. 29 comma 2 del D.M. LL.PP. 145/2000.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché, del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto al credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Amministrazione ha il diritto di propria autorità sulla cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In mancanza l'Amministrazione tratterrà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

Nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione.

La presentazione della cauzione non limita, peraltro, l'obbligo dell'appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all'importo della cauzione.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell'art 75 comma 7 D.Lgs.163/06. Nel caso di associazioni temporanee di impresa, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta.

Art. 3.4 Subappalto

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione della Committente nei limiti e alle condizioni previste dall'art.109 del regolamento d.P.R. n. 207/2010.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta, o l'affidatario nel caso di varianti in corso d'opera all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative lavorazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4 successivo;
- 4) che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dal D.P.R. 25/01/2000, n. 34 in materia di qualificazione delle imprese in rapporto all'importo del contratto di subappalto.
- 5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni.

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dall'Amministrazione entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine può essere prorogato una sola volta se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che l'Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'impresa che si avvale del subappalto o cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società di esecuzione o consorzio.

L'Appaltatore resta, nei confronti dell'Amministrazione, l'unico ed il solo responsabile dei lavori subappaltati.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto salvo le ipotesi previste dall'art. 118 comma 11 D.Lgs.163/06.

Ai sensi dell'art. 118 comma 3 D.Lgs.163/06, il pagamento di lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito direttamente dall'Appaltatore con l'obbligo di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Appaltatore medesimo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse e denunciasse sia all'impresa principale, sia all'Ente appaltante un grave errore commesso da una Ditta subappaltatrice, essa, indipendentemente dall'autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal cantiere.

E' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Ai sensi dell'art. 118 comma 12, D.Lgs.163/06, ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

Art. 3.5 Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

Oltre agli oneri derivanti dal Capitolato Generale di Appalto, dal D.M. 145/2000, dal DPR 554/99 e agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale di Appalto sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con i prezzi di contratto, e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca, per varianti, diminuzioni o aumenti.

a) Oneri generali

- 1) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero intervenire in corso di appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, alla tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
- 2) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale

di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane;

- 3) L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette. Esso sarà responsabile dell'applicazione delle suddette norme anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando la Direzione Provinciale del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'appaltatore non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né titolo a risarcimento di danni;
- 4) Adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, degli addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- 5) Tutti gli altri oneri eventualmente previsti nei capitolati tecnici.

b) Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:

- 6) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
- 7) il compenso per il proprio rappresentante;
- 8) il compenso per il direttore tecnico del cantiere;
- 9) il compenso del responsabile di cantiere a tempo pieno per ciascuno degli ambiti e/o lotto di intervento;
- 10) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia. Nei documenti di appalto è inserita una planimetria che individua una possibile organizzazione del cantiere, che tiene conto di accessi per persone e materiali, ubicazione baracche, magazzini e mezzi d'opera; è compito ed onere però dell'appaltatore il progetto dell'organizzazione di cantiere che dovrà essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e dei disegni di progetto;
- 11) le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e canoni;
- 12) l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare

danni;

- 13) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
- 14) le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.
- 15) le spese, prima dell'inizio dei lavori, di pulizia del cantiere, di sgombero dei materiali presenti, di pulizia dei pendii e rimozione delle masse instabili.

c) Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza dell'Amministrazione sui lavori:

- 16) le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni;
- 17) la costruzione di un locale ufficio per la direzione dei lavori, nell'ambito del cantiere, con le necessarie suppellettili
- 18) la comunicazione quindicinale alla Direzione dei lavori, riguardante le seguenti notizie:
 - numero di operai suddivisi per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo,
 - giorni in cui non si è lavorato e motivo,
 - riepilogo dei lavori eseguiti nella quindicina;
- 19) le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;
- 20) lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel presente appalto;
- 21) l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la Direzione dei lavori o gli Enti di Tutela richiederanno; i principali campioni sono prescritti nelle specifiche tecniche, fermo restando che l'Appaltatore dovrà sempre ottenere l'approvazione delle forniture impiegate
- 22) il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla Direzione dei lavori o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati
- 23) le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera che in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
- 24) le spese per le prove svolte presso Istituti di prova di gradimento della stazione appaltante richieste dalla normativa vigente in materia di elementi strutturali e le relative certificazioni eseguite su provini cubici di cls, tondi di acciaio d'armatura, profili d'acciaio per carpenteria metallica, elementi di strutture lignee;
- 25) le eventuali spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di collaudo presso l'Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di legge;

- 26) la esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18, delle opere in corso di esecuzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori;
- 27) La tenuta delle scritture di cantiere, la misurazione dei lavori in contraddittorio con la Direzione Lavori;

d) Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore:

- 28) le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- 29) le spese di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera;
- 30) le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che privato, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
- 31) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
- 32) le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;
- 33) l'esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal piano di Sicurezza e di Coordinamento (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni) allegato al contratto d'appalto, comprese le eventuali variazioni introdotte durante il corso dei lavori da parte del Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo dell'impresa appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere (leggi 109/94 e successive modifiche ed integrazioni) e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I., la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dall'Amministrazione, giusta le norme relative al D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982, D.Lgs 277/91, D.Lgs 626/1994, D.Lgs n. 81/2008, e loro successive modificazioni e integrazioni;
- 34) le spese per la eventuale sorveglianza sanitaria da attivare in relazione alle tipologie dei lavori svolti;
- 35) l'approntamento de programma dei lavori da sottoporre alla D.L. secondo quanto previsto all'articolo specifico;
- 36) le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite, del materiale approvvigionato e del cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri soggetti ivi presenti, mediante persone provviste di qualifica di guardia giurata. La sorveglianza sarà obbligatoria e a carico dell'appaltatore anche durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti dall'Amministrazione;
- 37) la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o d'officina , compilati nel rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara; Detti elaborati

dovranno essere completi delle eventuali "integrazioni" che l'Appaltatore, anche a seguito di accertamenti integrativi a proprie cure e spese, ha ritenuto necessario. Tali elaborati dovranno altresì assicurare in particolare la compatibilità di obiettivi con gli elaborati posti a base di gara e definire particolari costruttivi, previa approvazione della D.L..

- 38) l'apposizione di n. 2 tabelle informative all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 200 x 150, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali previste dalla circolare del Ministero LLPP n; 1729/L del 01/06/90. In caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
- 39) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- 40) Se l'Appaltatore avrà provocato danni agli impianti esistenti (messa fuori servizio di linee, intasamenti di scarichi, rotture o lesioni di acquedotti, ecc.) o comunque a beni di terzi sarà tenuto a risarcire i danni salvo rivalsa assicurativa;
- 41) Qualora l'Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, o nel caso che le opere costruite causino detti danni, l'Appaltatore stesso dovrà provvedere a segnalare immediatamente il sinistro all'Istituto assicuratore di cui al successivo articolo e dovrà inoltre fattivamente collaborare per una esatta definizione dei danni e delle cause;
- 42) E' peraltro facoltà dell'Amministrazione in quei casi di particolare urgenza, o che comunque vengano ad insindacabile giudizio del Committente considerati tali, provvedere direttamente ad indennizzare il terzo danneggiato trattenendo il relativo importo sul successivo pagamento all'Appaltatore. L'Appaltatore avrà poi diritto all'indennizzo accordato dalla Assicurazione;
- 43) le spese relative agli allacciamenti provvisori alle reti di distribuzione di energia elettrica, telefoni, acquedotto, gas, nonché il pagamento dei canoni per i consumi occorrenti agli usi di cantiere;
- 44) gli oneri per occupazione suolo pubblico;
- 45) l'approntamento degli elaborati finali come costruito e, per gli impianti, delle schede tecniche dei materiali, apparecchiature installate nonché dei libretti di manutenzione;
- 46) la prestazione delle garanzie secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- 47) gli oneri per l'acquisto di pubblicazioni o quant'altro ritenuto necessario per l'informazione, formazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 48) l'apposizione di un pannello con l'emblema dello Stato, della Regione Piemonte, nonché quello europeo, con le indicazioni del finanziamento, nonché di tutte le altre modalità di finanziamento da concordare con la stazione appaltante.
- 49) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 494/96 e allegato al contratto o richiesto dalla Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere, l'inghiainamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
- 50) L'approntamento delle opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori

(impalcature, assiti, armature, centinature, ecc.) secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni e allegato al contratto, compresi gli oneri del montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria.

- 51) Inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (così come modificato dal D.L. 19 marzo 1996, n. 242 ed integrato dal D.Lgs. n. 81/2008) devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere, in attuazione della Direttiva CEE 92/58. In particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, l'Appaltatore deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:
- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
 - vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
 - prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
 - fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
 - fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
- 52) L'adozione, nel corso dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e allegato al contratto;
- 53) La fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, nel sito indicato dalla Direzione dei lavori di uno o più cartelli indicatori di adeguate dimensioni; tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e decoroso aspetto e devono essere mantenuti in perfetto stato sino al collaudo dei lavori. La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato alla Circolare del Ministero LL.PP. 1 Giugno 1990 n. 1729/UL con indicati anche, secondo il disposto dell'articolo 18, comma 6, della Legge n. 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati relativi al sistema di qualificazione ex DPR 34/2000. Inoltre devono essere indicati nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori;
- 54) Gli adempimenti ed eventuali oneri derivanti dall'attuazione del piano delle misure per la sicurezza e coordinamento previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e allegato al contratto;

Art. 3.6 Trattamento retributivo dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art. 36 L. 300/1970 e art.118 comma 6 D.lgs.163/06).

In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, oltre 15 giorni dal mese di competenza, l'Amministrazione ordinerà per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro due giorni, e, in caso di inadempimento, da considerarsi grave inadempienza contrattuale, potrà pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'Appaltatore, trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita, salvo i sequestri già concessi. I predetti pagamenti fatti dalla Committente sono provati dalle quietanze predisposte a cura dal

responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Art. 3.7 Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; invieranno quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi, e quelli dovuti agli organismi paritetici, fino all'ultimazione dei lavori (art. 118 comma 6 D.Lgs.163/06).

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, l'Amministrazione opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino quando a l'Ispettorato del lavoro non comunicherà l'avvenuto pagamento degli oneri contributivi.

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 24 comma 1 D.Lgs 406/1991, precisa che le autorità competenti nella Regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle seguenti materie. sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza sono :

- INPS sede di Potenza;
- INAIL sede di Potenza;
- ASL sede di Potenza;
- CASSA EDILE sede di Potenza;
- Ispettorato Provinciale del Lavoro sede di Potenza;

Art. 3.8 Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori", ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto della più rigorosa applicazione: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile che penale in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata sia l'Amministrazione, sia la Direzione dei lavori. L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei lavori.

Salvi gli adempimenti di cui all'Art. 1 comma 4-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i,

L'Appaltatore può nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia

L'appaltatore é responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate.

L'appaltatore avrà piena responsabilità della condotta dei lavori e della direzione del cantiere. La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva, sia civilmente che penalmente; L'appaltatore renderà sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, il committente e la direzione lavori.

La presenza in luogo del personale della Direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e di disegni da parte della Direzione Lavori, non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità

Art. 3.9 Domicilio dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, ove ha sede l'ufficio della direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal contratto possono essere fatte alla persona dell'Appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenti presso i lavori, oppure al domicilio eletto ai sensi dell'art. 2 DM 145/2000.

Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità si conviene che ogni comunicazione relativa al lavoro in oggetto potrà essere indirizzata con piena efficacia presso gli uffici dell'Appaltatore in cantiere.

Eventuali comunicazioni alle Imprese mandanti verranno validamente indirizzate al domicilio dell'Impresa mandataria, individuato come al comma precedente.

Art. 3.10 Persone che possono riscuotere

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000, i pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo saranno effettuati soltanto alle persone espressamente delegate ed autorizzate a riscuotere e quietanzare, anche per effetto di eventuale cessione di credito preventivamente riconosciute dalla Committente; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.

In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Committente. In difetto di responsabilità può attribuirsi alla Committente per pagamenti alle persone non più autorizzate a riscuotere.

Art. 3.11 Rappresentante dell'Appaltatore

Così come stabilito dall'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 19/04/2000 n. 145, l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. L'Appaltatore risulta comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la

presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 3.12 Disciplina e buon ordine del cantiere - Direttore Tecnico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.M. 145/2000 l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, e la conduzione del cantiere.

La Direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi del precedente art. 23.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinato, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

CAPITOLO 4

INIZIO DEI LAVORI

Art. 4.1 Consegna dei lavori

La consegna dei lavori, così come previsto dall'art. 129 del DPR 554/1999 sarà disposta entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto. E, in caso di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva e sarà effettuata con le modalità di cui al citato articolo.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Per le operazioni di consegna l'Appaltatore deve mettere a disposizione il personale e i mezzi opportuni per effettuare le verifiche di confini, quote, sezioni, tracciamento delle opere, e per l'apposizione di picchetti e capisaldi, dando avviso alla Direzione dei lavori

in caso di asportazione degli stessi e successiva riapposizione.

Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dall'Amministrazione entro il termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto: nel caso di accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per la stipulazione del contratto; nel caso di rifiuto della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dall'Amministrazione senza che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennità per maggiori oneri.

La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Spetterà alla Direzione dei Lavori di procedere alla consegna dei lavori stessi considerando le caratteristiche dei lavori e le circostanze che si possono presentare e che possono comportare, a giudizio esclusivo della Direzione, un criterio di precedenza. Il Direttore dei lavori comunicherà, volta per volta, all'Appaltatore i giorni ed i luoghi in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

I capisaldi, le quote, i rilievi dello stato di fatto che verranno indicati o consegnati all'Appaltatore dalla Direzione Lavori dovranno essere considerati solo indicativi e l'Appaltatore avrà l'obbligo di controllarli, a sua cura e spese. Alla consegna e prima di tale termine l'Appaltatore dovrà precisare al Committente le eventuali discordanze presentando la documentazione scritta a giustificazione di quanto constatato. Trascorso tale termine senza alcun rilievo discordante da parte dell'appaltatore, si intenderà che questo accetta, definitivamente, senza eccezioni o riserva di sorta, tutti gli elementi ad essa consegnati, anche agli effetti contabili.

Eventuali varianti che fossero necessarie formeranno oggetto di ordine scritto da parte della Direzione Lavori.

Art. 4.2 Proprietà dei materiali di recupero e scavo

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni resteranno in proprietà della Amministrazione, e per essi il Direttore dei lavori o la Soprintendenza potranno ordinare all'Appaltatore la cernita, l'accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Tali materiali potranno essere reimpiegati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei lavori o della Soprintendenza, e dopo averne pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente categoria.

Tutto ciò fermo restando l'onere dell'Appaltatore allo smaltimento a discarica dei materiali di risulta.

Art. 4.3 Rinvenimenti fortuiti

La Soprintendenza competente in materia a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti, mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia, l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente nelle demolizioni e negli scavi (capo V della L. 1089/1939) e comunque comandati dalla stessa Soprintendenza

L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei lavori

e alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; l'Amministrazione rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: se la custodia non fosse immediatamente assicurabile, l'Appaltatore potrà chiedere l'ausilio della forza pubblica.

Art. 4.4 Situazione generale e gestione del cantiere

La stazione appaltante, stante l'importanza e il valore di alcune opere contenute all'interno degli edifici, si riserva di costituire un sistema di controllo degli accessi al cantiere con verifica attraverso badge individuali che verranno rilasciati a chi accede al cantiere previa segnalazione dell'Impresa stessa

La stazione appaltante si riserva di centralizzare la zona dei parcheggi che gli addetti potranno utilizzare in area anche non adiacente alla recinzione del cantiere

L'appaltatore si impegna ad adattare la propria organizzazione alle condizioni sopra elencate.

CAPITOLO 5

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 5.1 Orario di lavoro

L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori.

Quest'ultimo può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico od organizzativo. In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 5.2 Approvvigionamento ed accettazione dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni dei Capitolato d'appalto ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 15 del D.M.L.L.P.P. n. 145/2000.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Committente può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti ed i poteri della Committente in sede di collaudo.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono disposti dalla Direzione Lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla relazione d'apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'Organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici di appalto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore della loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della Committente l'Appaltatore deve dimostrare di avere pagato le indennità per i danni arrecati ai terzi.

Art. 5.3 Campionature e prove tecniche

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 7 D.M.L.L.P.P. 145/2000, Capitolato, ai campioni ordinariamente previsti da leggi e regolamenti per l'accettabilità dei materiali

occorrenti per l'esecuzione delle strutture, i principali componenti di cui effettuare campionature saranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- calcestruzzo per cemento armato
- acciaio
- legno lamellare

Le campionature dovranno essere accompagnate, a cura dell'Appaltatore, a titolo esemplificativo, oltre che dalle certificazioni comprovanti le caratteristiche prestazionali richieste, dalla relativa documentazione tecnica a verificarne le caratteristiche prestazionali e, ove necessario, da grafici illustrativi e dai rispettivi calcoli giustificativi.

Tutti i materiali e le apparecchiature devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme vigenti nonché alle norme tecniche di capitolato allegate; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CEI, o di altri enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell'elenco.

La Committente potrà richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio che riterrà opportuno, e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

La Committente potrà inoltre richiedere campionature, di ridotte dimensioni ma sufficienti a testarne le caratteristiche richieste, da eseguirsi in opera.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 8 D.M.LL.PP 145/2000, poiché da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, e perciò senza titolo a compensi particolari, è a carico dell'Appaltatore provvedere con la necessaria tempestività su richiesta della D.L. o dell'organo di collaudo, alla ulteriore preventiva campionatura di materiali e componenti accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche e prestazioni, ai fini dell'approvazione, da parte della stessa Direzione Lavori prima dell'inizio della fornitura.

I campioni e le relative documentazioni accertati e controfirmati dal D.L. e dall'Appaltatore o da suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese dell'Appaltatore nei luoghi che saranno indicati dalla Direzione Lavori.

In relazione alla tipologia dell'intervento, la campionatura di taluni materiali, potrà essere sottoposta alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza competente.

Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 15, comma 7 D.M. 145/2000 è a carico dell'Appaltatore l'onere per la fornitura di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal D.L., per l'ottenimento dei relativi certificati.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse sia in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali ed apparecchiature alle prescrizioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi e all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche.

Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dal D.L. in contraddittorio con l'Appaltatore; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale.

Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, non emetterà il verbale di ultimazione dei lavori fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale

stesso, che da parte dell'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

Nonostante l'esito favorevole di tali verifiche e prove preliminari, l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che si riscontrassero in seguito, anche dopo l'approvazione del collaudo da parte della Committente e fino al termine del periodo di garanzia.

Art. 5.4 Sospensione e ripresa dei lavori

Per le eventuali sospensioni e riprese dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 133 del DPR 554/99 e negli art. 24 e 25 del D.M.LL.PP. 145/2000.

Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio, l'Appaltatore potrà sospendere i lavori.

Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non autorizzata, la Committente potrà senza altro estromettere l'Appaltatore dal cantiere e continuare, o direttamente o con altra impresa, i lavori, pur tenendo l'Appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o derivanti.

La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per la Committente valido motivo di risoluzione del contratto.

Art. 5.5 Proroghe

L'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può prima della sua scadenza richiederne la proroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.M. 145/2000 *almeno 30 giorni prima della scadenza* dei termini contrattuali di ogni singolo lotto.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per il fatto che la maggiore durata dei lavori sia imputabile alla Committente.

La concessione della proroga potrà essere effettuata dal Responsabile di procedimento, sentito il Direttore dei lavori entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di proroga.

Nel periodo di proroga resta a carico dell'appaltatore la sorveglianza del cantiere.

Art. 5.6 Tempo per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni **25** (venticinque) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;

Salvo il caso di ritardo non imputabile all'Appaltatore, si applicherà la penale pecuniaria prevista nello Schema di Contratto

Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale l'Amministrazione intimerà all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli: decorso tale termine il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila il processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto. Per gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto si procederà a norma dell'art. 139 del D.Lgs. 554/1999.

L'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale e certificato, se riterrà avvenuta la ultimazione dei lavori.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte (la cui esecuzione è prevista nel presente capitolato), siano state collaudate con esito positivo le strutture portanti e quelle altre che la Direzione riterrà a suo insindacabile avviso, necessarie di collaudo preventivo prima di quello finale.

L'Amministrazione potrà disporre la sospensione dei lavori nei casi previsti dall'art. 133 DPR/554 e dall'art. 24 del DPR 145/2000 e con le modalità ivi previste

Dalla data della ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione dei collaudi.

Art. 5.7 Ultimazione dei lavori - Avviso ai creditori

A lavori ultimati l'Amministrazione provvederà, a norma dell'art. 189 del DPR 554/1999, a darne avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute; la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

CAPITOLO 6

VARIANTI, AGGIUNTE ED IMPREVISTI

Art. 6.1 Varianti in corso d'opera

Si richiama quanto previsto dalla normativa: art. 132 D.Lgs.163/06.

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. E' consentito all'Appaltatore di richiedere variazioni ai lavori solo nei casi previsti dall'art. 11 D.M. 145/2000 e con le modalità ivi indicate. Egli ha l'obbligo di eseguire, entro il quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni disposte dalla Amministrazione. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, sia determinata dalla Direzione dei Lavori, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto a denunciare la erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale: in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee dall'Appaltatore.

Art. 6.2 Perizie di variante e suppletive

Per tutte le variazioni o soppressioni o aggiunte ai progetti approvati ed in corso di esecuzione, comportanti variazione di spesa, così come desumibili dal progetto e dai vari elaborati allegati al contratto, il Direttore dei lavori *provvederà ad informare il Responsabile del Procedimento della necessità di approntare la redazione* di apposita perizia di variante. Successivamente il Progettista, qualora parte differente dal Direttore dei Lavori, redigerà apposita perizia, allegando il progetto supplementare, il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, il nuovo contratto sottoscritto dall'Appaltatore, e la inoltrerà al Responsabile del Procedimento per l'approvazione, avvenuta la quale ordinerà per iscritto all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori variati o aggiunti, ammettendo in contabilità le nuove opere. Relativamente al maggiore importo dei lavori verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

Art. 6.3 Danni di forza maggiore

Considerato che il lavoro si svolge su aree ed edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39, l'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e straordinarie, atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenersi aggiornato circa l'emissione dei bollettini di allerta emessi dalla Protezione Civile prima del manifestarsi di eventi meteorologici anomali al fine di predisporre le misure di protezione necessarie.

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le precauzioni suesposte, l'Appaltatore ne dà denuncia all'Amministrazione immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori e dalla Soprintendenza che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra. Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, per riparare i guasti contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, mezzi d'opera, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore. Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma del DPR 554/99. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, ivi compresa la parte di danni che potevano essere prevenute mediante l'adozione di adeguate misure preventive poste in essere dall'Appaltatore stesso e commisurate allo stato di allerta di cui ai bollettini della Protezione Civile.

L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Art. 6.4 Prezzo dei lavori non previsti

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'art.132 del D.Lgs. 163/06 , le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dall'art. 134, comma 6 DPR 554/99,

La Committente procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto nel presente capitolato speciale e nello stesso ambito provvederà a determinare le modalità di misura per la relativa contabilizzazione.

I lavori non previsti, di importo fino alla concorrenza del quinto in più dell'importo di contratto saranno valutati alle condizioni e prezzi del contratto

Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'Elenco allegato al Contratto, si procederà alla loro determinazione con le modalità previste dall'art. 39 del presente capitolato speciale d'appalto.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Committente su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/06..

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Committente può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal DPR 554/99, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni determinerà gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere per quanto non già compresi nei prezzi contrattuali o nei nuovi prezzi concordati e quantificherà gli eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza. Tali somme non saranno comunque soggette al ribasso d'asta, di cui al combinato disposto dell'articolo 131 comma 3 D.Lgs.163/06 e dell'articolo 100, comma 1, del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.5 Prezzo dei lavori in economia

Nel presente appalto non risulta contemplata la realizzazione di opere in economia.

CAPITOLO 7

CONTABILITA' DEI LAVORI

Art. 7.1 Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori

Per tutte le opere a misura le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, o a numero, o a peso, escluso ogni altro metodo

Comunque prima di provvedere alla contabilizzazione di qualsiasi lavorazione con quantità superiori a quelle di progetto dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione alla formazione di una partita provvisoria.

La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore. Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore.

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori qualora, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite. Dovrà comunque, prima di procedere nell'esecuzione dei lavori, dare il tempo alla D.L. di controllare le opere precedentemente eseguite.

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'appaltatore secondo le modalità

di cui all'art, 160 del DPR 554/1999.

Art. 7.2 Contabilità e riserve

La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui al successivo art. 7.3.

Il registro di contabilità, i verbali e gli altri atti contabili, ivi comprendendo libretti delle misure e documentazione integrativa di rilievo in cantiere, devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal Direttore dei lavori per la firma: le osservazioni e le riserve devono essere riportate sinteticamente per iscritto sul documento stesso ed esplicate per esteso entro 15 giorni, riportando le domande d'indennità, i relativi importi e le ragioni addotte nel modo indicato dall'art. 165 del DPR 554/1999 e dall'art 31 del DM 145/2000. Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate decisioni.

Le riserve devono essere confermate sul conto finale nel modo indicato ed eventualmente sul certificato di collaudo, qualora non fossero state già composte in via amministrativa.

Art. 7.3 Documenti contabili

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore dei lavori, con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno i seguenti:

- a) giornale dei lavori;
- b) libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste;
- c) liste settimanali;
- d) registro di contabilità;
- e) sommario del registro di contabilità;
- f) stati di avanzamento dei lavori;
- g) certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) conto finale e relativa relazione.

Art. 7.4 Tenuta dei documenti

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le disposizioni del D.P.R. 554/1999 s.m.i. e della normativa vigente. In particolare:

- a) Il giornale dei lavori viene tenuto in cantiere, vi vengono annotati, con periodicità massima di una settimana, tutti i fatti salienti e le fasi del lavoro. Il giornale dei lavori potrà essere costituito dalla somma dei verbali che la D.L. si riserva di compilare a scadenze settimanali. La suddetta documentazione dovrà essere firmata anche dall'Appaltatore in ogni pagina.
- b) le misure verranno prese in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore e riportate sull'apposito libretto delle misure, insieme al disegno del luogo e ai grafici necessari alla completa ricostruzione e verifica anche a fine lavori. Qualora i lavori apportassero modifiche ai luoghi occorre eseguire le operazioni sia prima che dopo i lavori stessi. Concluse le operazioni di misura il libretto deve essere firmato immediatamente anche dall'Appaltatore. In caso di rifiuto verrà sostituito da due testimoni, che dovranno firmare, alla presenza dei quali il Direttore dei lavori ripeterà le misurazioni eseguite;
- c) le liste settimanali riporteranno le ore lavorate dagli operai, i noli e mezzi d'opera, nonché le forniture effettuate dall'Appaltatore, il quale dovrà firmare in seguito al

Direttore;

- d) il registro di contabilità conterrà la trascrizione sintetica dei lavori dedotta dal libretto delle misure, verrà firmato in ogni foglio dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore e sarà custodito dal Direttore dei lavori;
- e) il sommario del registro di contabilità sarà un fascicolo a colonne con l'indicazione di ciascuna singola voce dell'elenco prezzi, sul quale verranno trasferite le indicazioni del registro di contabilità. Al momento del raggiungimento dell'importo della rata di acconto si chiuderanno le colonne con una riga orizzontale e si tireranno le somme;
- f) lo stato di avanzamento dei lavori riporterà, secondo il numero progressivo dell'elenco dei prezzi, tutte le voci e i relativi importi dedotti dal sommario del registro di contabilità. Riporterà anche le forniture e i materiali, non ancora messi in opera, contabilizzati a metà. Verrà firmato dal Direttore dei lavori;
- g) il certificato per il pagamento delle rate di acconto riporterà il totale dell'importo dello stato di avanzamento, dal quale saranno dedotti i precedenti pagamenti ed eseguite le ritenute previste. La somma risultante verrà gravata di I.V.A. nella misura di legge, e servirà per l'emissione della fattura fiscale da parte dell'Appaltatore. sarà firmato dal Direttore dei lavori e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento;
- h) il conto finale è costituito di due documenti congiunti, che verranno consegnati al collaudatore:
 - 1) Lo stato finale dei lavori riporta le quantità e gli importi totali di tutte le voci dei lavori eseguiti e delle forniture;
 - 2) la relazione sul conto finale riporterà gli estremi di tutti i documenti con brevi descrizioni, i nuovi prezzi, le approvazioni, gli infortuni, ecc., in modo da documentare cronologicamente le fasi amministrative, tecniche ed economiche di tutto l'iter.

CAPITOLO 8

PAGAMENTI E COLLAUDO

Art. 8.1 Pagamenti in acconto – Ritardi - SAL

L'Ente appaltante, in corso d'opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori a norma del Capitolato, accrediterà all'Appaltatore acconti ogni qualvolta l'avanzamento dei lavori raggiunga almeno un importo lavori pari ad Euro 40.000,00 (quarantamile).

La rata di saldo verrà emessa dopo l'ultimazione dei lavori e non potrà essere inferiore al 5% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

L'ammontare di ogni acconto dovrà risultare:

- ◆ **Per le OPERE A MISURA**

In base alla misurazione dei lavori eseguiti applicando i prezzi di contratto.

- ◆ **Per gli ONERI DELLA SICUREZZA**

In tre tranches uguali, di cui la prima in coincidenza del primo SAL, la seconda in

corrispondenza del raggiungimento del 50% delle lavorazioni, la terza con l'ultimo stato avanzamento lavori.

Su ciascuna rata di acconto si faranno ritenute dello 0,50% in ossequio all'articolo 7 comma 2 del D.M. 145/2000.

Nel compilare la situazione dei lavori che devono servire di base per il pagamento degli acconti si potrà, su richiesta dell'Appaltatore e dietro presentazione delle regolari fatture quietanzate, contabilizzare il valore, al netto della manodopera, dei materiali già approvvigionati in cantiere, secondo quanto disposto dal D.M. 145/2000 art.28 comma 1.

I materiali ed i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art 18 comma 1 D.M. 145/2000

Si precisa che la compilazione ed emissione degli Stati di Avanzamento relativi all'esecuzione delle opere strutturali è subordinata alla preventiva presentazione alla Direzione dei lavori da parte dell'Appaltatore del risultato delle prove di resistenza sui materiali utilizzati eseguite da laboratori ufficiali od, in assenza del risultato, alla presentazione della richiesta delle medesime.

Le eventuali opere a misura, ordinate per iscritto dalla Direzione dei lavori, previa approvazione degli organi competenti, saranno contabilizzate e liquidate unitamente agli acconti maturati.

L'Amministrazione, prima dell'emissione del certificato di pagamento delle opere, provvederà a richiedere all'impresa appaltante la trasmissione del DURC fermo restando le competenze della Direzione dei lavori previste dall'art. 9 comma 2 del DPCM 55/90.

In caso di accertata irregolarità la Stazione appaltante provvederà alla trattenuta del 20% (venti per cento) delle somme da corrispondersi; trattenuta che verrà corrisposta ad avvenuta regolarizzazione.

Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura, che dovrà essere presentata in occasione della riscossione del pagamento stesso o a produzione dell'avviso di pagamento. Si precisa che i termini di cui all'art. 29 del D.M. 145/2000 per il pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento decorreranno dalla data in cui la fattura perverrà agli uffici liquidatori. La fattura dovrà essere stilata secondo il disposto dell'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Nessuna pretesa per ritardi contabili potrà essere avanzata dall'Appaltatore, qualora la D.L. a suo giudizio, ritenga non contabilizzabili, per vizi o difetti, determinate categorie di lavori, ovvero parte di esse.

Art. 8.2 Programma di esecuzione dei lavori

Fermo restando le tempistiche di cui al precedente Cap.5 l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione e sempre secondo le indicazioni date dalla direzione lavori sulle priorità di intervento.

La D.L. ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore, senza che questi possa avanzare pretesa alcuna, l'ultimazione anticipata di lavorazioni o di parti delle opere in appalto e/o alla parziale modifica dell'ordine delle lavorazioni previste nel cronoprogramma.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori un diagramma dettagliato di esecuzione per singole categorie (tipo Gant, PERT o simili), sulla base del cronoprogramma fornito in sede di gara. Il programma redatto dall'Appaltatore sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato

lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Né particolari compensi l'Appaltatore potrà richiedere in quanto alcune opere del presente appalto richiedono una parziale simultaneità di esecuzione con le opere che vengono eseguite in altri lotti. Come già detto in precedenza si segnala in proposito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che le opere relative alla copertura della Cavallerizza, dovranno essere condotte contestualmente all'esecuzione delle opere di restauro dell'interno della Cavallerizza. Dette opere dovranno pertanto essere temporalmente concordate con le altre imprese operanti e con le loro esigenze cantieristiche.

Nella redazione del programma, l'Appaltatore dovrà tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale. Della suddetta circostanza l'Amministrazione ha già tenuto conto nel determinare il termine di esecuzione dei lavori.

Art. 8.3 Revisione dei prezzi

In merito alla revisione prezzi, si applicano le norme dell'art. 133 commi 2,3,4,5, D.Lgs.163/06 , sempre che ricorrano i presupposti di legge.

Art. 8.4 Penale per ritardo nei lavori

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare ad una penale pecuniaria pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dei lavori di cui si tratta, per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell'ammontare dei lavori del lotto.

Raggiunta tale percentuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore della penale stessa.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale sarà dedotto anche prima della redazione del Conto Finale ove ne ricorrano le condizioni.

Art. 8.5 Conto finale

Il conto finale dei lavori verrà compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le modalità indicate all'art 173 del DPR 554/1999

L'Amministrazione sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni. Con il conto finale saranno restituite le ritenute per infortuni dello 0.5%.

Art. 8.6 Verifiche, collaudi

L'Appaltatore dovrà eseguire, a suo carico, entro il termine stabilito dalla Direzione Lavori, tutte le opere, che fossero prescritte in sede di collaudo ai sensi dell'art. 197 del DPR 554/99.

Le operazioni di collaudo devono essere concluse entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende

tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 141 D.Lgs.163/06 e art.199 D.P.R.554/99).

L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il Certificato di Collaudo finale provvisorio entro 20 giorni da quando gli verrà presentato.

L'Amministrazione delibererà sull'ammissibilità del certificato di collaudo finale provvisorio, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro sessanta giorni e provvederà, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale e al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro 90 giorni dalla data del Certificato stesso.

Ai sensi dell'art. 141 comma 9 D.Lgs.163/06, Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione da parte dell'Appaltatore della garanzia fideiussoria, emessa con le modalità di cui all'art. 102 del DPR 554/1999. Tale garanzia deve avere validità ed efficacia di mesi ventiquattro a decorrere dalla data di emissione del Collaudo provvisorio. La corresponsione della rata di saldo è sospesa se l'Appaltatore è inottemperante con le norme vigenti in materia di Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori ed in materia previdenziale ed obblighi contributivi, e sarà corrisposta ad avvenuta regolarizzazione.

L'Appaltatore dovrà altresì fornire alla Committente la cartografia con lo schema di tutti gli impianti realizzati nell'opera prima dell'approvazione del collaudo, nonché la documentazione di tutti gli atti il cui onere è a suo carico.

La Committente provvederà alla nomina di uno o più collaudatori in corso d'opera, nonché alla eventuale nomina del Collaudatore per il Collaudo statico delle strutture ex Legge 1086/71.

Il compenso per i Collaudatori tecnico - amministrativi e per il Collaudatore statico sarà a carico della Committente.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 8.7 Collaudo finale provvisorio

Il collaudo finale provvisorio avviene in presenza della Committente.

Il collaudo finale provvisorio accerta che le opere e forniture siano perfettamente rispondenti a quanto richiesto nei documenti contrattuali.

Il Collaudatore esprime le sue eventuali osservazioni e riserve circa l'opera, ed indica quali interventi correttivi sono da eseguire. In caso di non pronta ottemperanza, la Committente può commissionare a terzi l'esecuzione di quanto inadempiente, ribaltando le spese all'Appaltatore con defalco sia sulle situazioni lavori che nei pagamenti delle singole fatture, nonché sulla cauzione definitiva.

In ogni caso i collaudi sono dichiarati favorevoli solo quando tutte le opere di riparazione e/o adattamento sono ultimate, e ciò ad insindacabile giudizio del Collaudatore.

L'adempimento di tutte le prescrizioni specificate in sede di collaudo finale provvisorio, e l'esito favorevole di tutte le verifiche e prove ritenute ancora necessarie, dà luogo all'accettazione provvisoria delle opere.

Art. 8.8 Collaudo finale definitivo

Il collaudo finale definitivo deve accertare che le opere e forniture siano perfettamente rispondenti a quanto richiesto nei documenti contrattuali con particolare controllo di rispondenza alle norme di riferimento.

Il collaudo finale definitivo deve essere effettuato secondo quanto indicato dalle raccomandazioni tecniche UNI-CTI e da eventuali loro aggiornamenti o revisioni e secondo le istruzioni che il Collaudatore impartirà all'Appaltatore.

Il collaudo deve essere eseguito con l'utilizzo della strumentazione necessaria, per la quale si richiede il certificato di taratura in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001 al punto 4.11 "Controllo delle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo".

Tale certificazione deve essere allegata ai documenti riportanti i dati di prova.

Il collaudo diverrà definitivo dopo due anni.

Art. 8.9 Premio di accelerazione

Qualora l'aggiudicatario dei lavori in oggetto ultimi i lavori in anticipo rispetto al termine di cui al precedente art. 34, la Stazione Appaltante, previo esito favorevole delle operazioni di collaudo di cui all' art. 52 del presente CSA, potrà riconoscere all'Appaltatore, sulla base di motivata decisione e sempre che vi sia disponibilità di risorse a bilancio, un premio per ogni giorno, naturale e consecutivo, di anticipo pari all'1 per mille dell'importo totale.

Presupposti necessari per il riconoscimento del premio di accelerazione sono:

- a. Eccellente esecuzione dei lavori;
- b. Rispetto dei tempi previsti dal crono-programma;
- c. Mancata applicazione di penali.

CAPITOLO 9

GARANZIE, CONTROVERSIE E ARBITRATO

Art. 9.1 Presa in consegna e utilizzo dell'opera

L'Amministrazione si riserva di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo finale provvisorio secondo le disposizioni dell'art. 200 del DPR 554/99.

Quando l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'Appaltatore per mezzo di lettera raccomandata, quest'ultimo non potrà opporsi per alcun motivo, ragione o causa, né potrà reclamare compensi di sorta.

La presa di possesso da parte della Committente delle predette opere avverrà nel termine perentorio che verrà fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori e in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

A collaudo finale provvisorio favorevole l'opera deve essere consegnata alla Committente. Gli oneri manutentivi e gestionali saranno a carico dell'Appaltatore nei termini di cui alle norme tecniche di capitolato allegate.

La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui all'art.141 D.Lgs.163/06 e successive modifiche ed integrazioni e all'art. 1669 c.c.

Art. 9.2 Coperture assicurative

L'appaltatore é obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza C.A.R. (Contractor All Risk) con primaria compagnia di assicurazione di gradimento del Committente a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati, sul cantiere e sulle opere in genere e, in particolare, sulle preesistenze sui fabbricati, materiali, attrezzature e opere il cui massimale dovrà essere pari all'importo totale dei lavori affidati e la cui durata e piena validità si estenderà dalla data di effettiva consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

In ogni caso la copertura assicurativa cessa decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza di cui sopra dovrà essere stipulata a nome dell'Appaltatore e a favore della Committente.

Ad integrazione della polizza C.A.R. l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza R.C.T. per i seguenti massimali da intendersi come limiti inderogabili:

- polizza assicurativa RCT per i seguenti massimali: € 500.000,00 unico per sinistro ;
- copia di separata polizza assicurativa RCO per i seguenti massimali: € 500.000,00 per sinistro e per prestatore di lavoro;

Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave all'Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Committente e devono coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di inizio delle attività oggetto dell'appalto fino alla data di collaudo finale provvisorio e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale.

alla Committente, e devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Committente almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori.

Art. 9.3 Garanzia per vizi, difformità e gravi difetti dell'opera

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c. 2, c.c. (art.141 D.Lgs.163/06). Fatto salvo quanto previsto per le opere rientranti nella garanzia di cui all'art. 1669 C.C. e di cui appresso, il tempo per la prestazione della garanzia dell'opera, realizzata mediante il presente appalto, si estenderà per due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224). E fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Nel caso di danni all'edificio monumentale, all'opera di pregio artistico, archeologico, ambientale, storico, ad affreschi, stucchi, decorazioni ecc., la Soprintendenza provvederà a termini di legge secondo i disposti del D.Lgs. 42/2004 e regolamenti e secondo l'art. 733 e 734 del C.P. previa comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

Art. 9.4 Scioglimento del contratto, fusioni, conferimenti, trasferimenti, recesso.

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

In caso di recesso troverà pertanto applicazione quanto disposto all'art. 134 del D.Lgs.163/06..

Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l'Amministrazione può dichiarare senz'altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si applicherà l'art. 116 della D.Lgs.163/06 e successive modifiche ed integrazioni; per il trasferimento o l'affitto di azienda si applicherà lo stesso articolo.

Art. 9.5 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo

Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto di appalto.

Quando per negligenza dell'Appaltatore ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvedere ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza.

Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'iniziazione impartita mediante stesura di processo verbale.

Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 136 del D.Lgs.163/06.

Art. 9.6 Risoluzione del contratto per reati accertati

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 1423/56, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia all'art. 135 del D.Lgs.163/06.

Art. 9.7 Accordo bonario

Ove le riserve regolarmente iscritte ed esplicate dall'Appaltatore superino il 10 per cento dell'importo contrattuale, si procederà ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs.163/06 .

Art. 9.8 Contestazioni tra amministrazione e appaltatore

Qualora sorgano contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa ai sensi dell'art. 137 del DPR 554/99.

Art. 9.9 Controversie e foro competente

Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla giurisdizione ordinaria. Il foro competente ,in via esclusiva, è quello di Potenza.

CAPITOLO 10

AVVERTENZE E NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per la migliore comprensione dei dati riportati nel seguito é necessario tener presente che nel corso dell'esecuzione delle opere i prezzi applicati sono quelli offerti dall'Appaltatore in sede di offerta:

- ◆ I prezzi rappresentano l'andamento medio delle quotazioni sul mercato provinciale dove si svolgono i lavori;
- ◆ I prezzi dei materiali sono riferiti ad una qualità standard, rispondenti alle caratteristiche stabilite per legge, per consuetudine commerciale e per merce resa a piè d'opera;
- ◆ I prezzi della manodopera comprendono la retribuzione contrattuale, gli oneri percentuali e gli oneri assicurativi di legge e contrattuali. Si precisa che i prezzi per prestazioni di manodopera si intendono sempre riferiti a prestazioni fornite in orario ed in condizioni normali di lavoro. Inoltre si intendono comprensivi dell'assistenza ai lavori;
- ◆ I prezzi dei noli di automezzi sono comprensivi di tutte le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc...);
- ◆ I prezzi dei semilavorati si riferiscono a merce resa su betoniera franco cantiere.

Nel caso di lavori in economia diretta, le relative quotazioni dovranno essere maggiorate del 13% per spese generali e del 10% per utile dell'impresa.

I prezzi delle opere compiute comprendono i costi della manodopera idonea, dei materiali di prima scelta e qualità, delle spese generali e dell'utile dell'Appaltatore in modo che il manufatto risulti completo e finito a regola d'arte.

I prezzi si intendono sempre al netto di ogni onere accessorio del tipo:

- imposte di registro;
- bolli e diritti;

- progettazione;
- calcoli di dimensionamento;
- IVA;

oneri che sono a carico dell'Amministrazione.

Le quotazioni dall'Appaltatore fornite in sede di offerta sono comprensive dei costi indiretti di cantiere che comprendono:

- le attrezzature complete di cantiere quali gru, mezzi di trasporto idonei, le strade di servizio di cantiere ed eventuali mezzi provvisionali;
- il montaggio e lo smontaggio dell'impianto di betonaggio, ovvero l'onere per la fornitura di conglomerati cementizi provenienti da appositi impianti di betonaggio o di preparazione;
- per le diverse tipologie strutturali, comprendono gli oneri per i controlli periodici sui materiali da costruzione previsti dalle vigenti leggi;
- l'allaccio ai pubblici servizi, i baraccamenti ed i dispositivi di sicurezza.

Art. 10.1 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Le norme di misurazione per la contabilizzazione sono le seguenti.

Scavi e Rinterri

Gli scavi si definiscono:

- a) di sbancamento, qualora l'allontanamento delle materie scavate possa effettuarsi senza ricorrere a mezzi di sollevamento, ma non escludendo l'impiego delle rampe provvisorie;
- b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo venga effettuato in profondità a partire dalla superficie del terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di sbancamento, e comporti pertanto un sollevamento verticale per l'asporto delle materie scavate.

Gli scavi di sbancamento si misurano con il metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo conto del volume effettivo in loco, cioè escludendo l'aumento delle materie scavate.

Negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava moltiplicando l'area del fondo del cavo per la profondità del medesimo, misurata a partire dal punto più depresso del perimetro: la parte di scavo che eventualmente ecceda il volume così calcolato viene considerata scavo di sbancamento; in nessun caso si valuta il maggior volume derivante da smottamenti delle pareti dello scavo.

Nel caso di scampanature praticate nella parte inferiore degli scavi i relativi volumi vengono misurati geometricamente, scomponendo, ove occorra, i volumi stessi in parti elementari più semplici; ovvero applicando il metodo delle sezioni ragguagliate orizzontali.

Per gli scavi da eseguire con l'ausilio di sbadacchiature, paratie e simili, le dimensioni per il calcolo dei volumi comprendono anche lo spessore del legname di armatura.

Nel prezzo degli scavi non è compreso l'onere relativo al trasporto e scarico a discarica autorizzata dei materiali di risulta.

I prezzi degli scavi del presente capitolo si riferiscono esclusivamente a quelli delle opere edili.

I rinterri verranno valutati con la stessa metodologia adottata per gli scavi.

Nel computare gli scavi si dovrà tener conto degli espropri che sono da considerarsi esclusivamente a carico del committente.

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

Rilevati

Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

Riempimento con misto granulare

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Vespai

Nei prezzi dei vespai é compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera.

Strutture in legno

Il legno lamellare per la realizzazione delle strutture portanti deve essere composto da elementi di resinose europee di prima e seconda scelta, uniti con giunzione a pettine ed incollati a pressione con colle alla resorcina o all'urea.

Tali strutture saranno valutate per il loro volume effettivo, la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo.

Nei prezzi sono compresi tutti gli oneri derivanti dalla fornitura dei materiali, dai trasporti in opera con qualsiasi mezzo, dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale la struttura il legno dovrà essere posata.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.

Tutte le strutture dovranno essere sempre provviste delle carpenterie metalliche di assemblaggio in acciaio zincato, della ferramenta standard per il fissaggio, tiranti, bulloneria, scarpe per puntoni e per arcarecci e di ogni altro accessorio occorrente per la perfetta posa in opera. Esse dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei lavori.

I pannelli in legno massiccio multistrato saranno realizzati con diversi strati di tavole di legno di abete a tasso di umidità controllato, disposti in maniera incrociata e reciprocamente incollati. In base all'impiego ed alle esigenze statiche, saranno utilizzati pannelli a 3, 5 o 7 strati. L'incollaggio sarà realizzato tramite adesivo al poliuretano (PUR), testato in base a rigidi criteri riconosciuti per la realizzazione di elementi portanti e costruzioni particolari. Attraverso l'incollaggio incrociato delle tavole, le deformazioni ed il calo fisiologico del legno saranno ridotti al minimo. I pannelli dovranno soddisfare tutti i requisiti richiesti dalle norme per tale materiale da

costruzione.

Canali di gronda e tubi pluviali.

I canali di gronda ed i tubi pluviali in lamiera saranno misurati a metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi unitari la fornitura e posa in opera di staffe e cravatte di ferro, che saranno necessarie per il loro sostegno.

Coibentazioni termiche

Le coibentazioni termiche verticali, inclinate od orizzontali di qualsiasi genere, se non diversamente prescritto nell'Elenco dei Prezzi, dovranno essere valutate in base alla loro superficie effettiva, con deduzione dei vani per finestrelle, canalizzazioni di impianti, camini, canne, lucernari ed altre parti emergenti, eccedenti ciascuno la superficie di mq. 0,50.

La valutazione delle coibentazioni termiche verticali, inclinate od orizzontali sarà effettuata a superfici effettivamente isolate e per categoria in base al loro effettivo spessore ed alle modalità di fissaggio.

I prezzi di Elenco dei Prezzi per la realizzazione delle coibentazioni termiche comprendono e compensano tutti gli oneri ed obblighi per la perfetta posa in opera.

Pavimenti e Rivestimenti

I materiali utilizzati per le pavimentazioni dovranno essere marcati CE secondo le norme vigenti in materia richiamate nelle singole voci di elenco.

La misurazione dei pavimenti si sviluppa secondo le superfici a vista e perciò senza tenere conto delle parti comunque incassate o effettivamente sotto intonaco; si detraggono altresì le zone non pavimentate, purché di superficie non inferiore a mq 0,50 ciascuna.

A lavoro ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare perfettamente piane o con quelle pendenze richieste dal progetto; i pavimenti dovranno risultare privi di macchie di sorta e della benché minima ineguaglianza tra le connessioni dei diversi elementi a contatto.

La misurazione dei rivestimenti, si sviluppa secondo le superfici effettivamente a vista.

A lavoro ultimato la superficie dei rivestimenti deve risultare verticale, ed i rivestimenti privi di macchie di sorta e della benché minima ineguaglianza tra le connessioni dei diversi elementi a contatto.

Nei prezzi sono compresi la fornitura in opera di tutti i pezzi speciali inerenti ai singoli tipi di rivestimento, che vengono computati nelle misurazioni.

Opere da Fabbro

Tutti i lavori saranno valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione compiuta, risultante da pesatura effettuata in contraddittorio ed a spese dell'appaltatore, escluse dal peso le verniciature e coloriture. Nel prezzo dei lavori in metallo è compreso ogni compenso per forniture ed accessori: per lavorazioni, montature, posa in opera, esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, impiombature e suggellature, malte di cemento speciale, nonché la fornitura del piombo e dell'impiombatura.

In particolare i prezzi di travi, pilastri o colonne in ferro con qualsiasi profilo, valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse.

Essi comprendono oltre il tiro e il trasporto in alto ovvero discesa in basso, tutte le forature, i tagli, le lavorazioni occorrenti per collegare le teste di tutte le travi dei solai con tondini, tiranti, avvolgimenti, bulloni, chiodature e tutte le opere per assicurare le travi al punto di appoggio, ovvero per collegare due o più travi tra loro e qualsiasi altro lavoro prescritto dal committente per la perfetta riuscita del lavoro e per fare esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano.

Porte ed infissi in legno di produzione industriale

I serramenti esterni dovranno essere preventivamente campionati per approvazione, i serramenti forniti dovranno perfettamente corrispondere al campione approvato i serramenti esterni devono rientrare come minimo nelle seguenti classi che dovranno essere documentate da un istituto riconosciuto:

-classe 4 di permeabilità all'aria secondo UNI EN 1026 (ex UNI EN 42) (nessuna perdita alla pressione di 600 Pascal);

-classe 9 di tenuta all'acqua secondo UNI EN 1027 (ex UNI EN 86) (nessuna perdita nei limiti 600 Pascal);

-classe 5 di resistenza al vento secondo UNI EN 12211 (ex UNI EN 77) (nessuna rottura a pressione statica fino a 3000 Pascal).

Le porte e gli infissi di produzione industriale si misureranno singolarmente.

Nel prezzo sono comprese le verniciature e le colorazioni secondo tipologia e conformi alle campionature accettate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di serramenti delimitati ai lati da profili in legno o metallo o elementi in metallo comunque sagomati, questi sono compresi nel prezzo.

Le misure relative alla tipologia di infissi e porte si riferiscono a standard industriali; le stesse si intendono valide con tolleranze superiori che rientrano nel 20% della misura indicata per la larghezza e del 10% della misura indicata per l'altezza, senza per questo avere diritto al riconoscimento dell'applicazione del prezzo indicato alla tipologia superiore o di sovrapprezzo.

Opere da Vetraio

Le lastre di vetro e di cristallo dovranno essere di spessore uniforme, di prima qualità perfettamente incolori e quindi totalmente trasparenti, oppure colorate secondo la richiesta, prive di scorie, bolle, soffiature, nodi e ondulazioni, opacità lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto.

Le caratteristiche delle lastre in materiale termoplastico verranno desunte da documentazioni delle ditte produttrici.

I vetri e i cristalli verranno misurati sul minimo rettangolo circoscritto e si arrotonderanno alla cifra immediatamente superiore multipla di quattro centimetri. I vetri ed i cristalli le cui dimensioni comportino uno sviluppo la cui superficie sia inferiore a mq. 0,50 saranno soggetti ad una computazione minima pari a mq. 0,50.

La misura del semiperimetro verrà fatta sulle dimensioni del minimo rettangolo circoscritto calcolato come sopra.

Sagome particolari con angoli interni sono interessate da maggiorazioni di prezzo in funzione degli strati da tagliare (es. cristalli stratificati, vetrate isolanti, ecc).

Tubazioni e impianto di riscaldamento.

Tutte le tubazioni sono valutate al metro lineare. Nei prezzi di elenco sono comprese le incidenze per i pezzi speciali, gli sfridi, ed i materiali di consumo e di tenuta.

Il riscaldamento a pavimento sarà realizzato con pannello isolante in Polistirolo accoppiato con barriera antidiffusione del vapore, e con tubo radiante in polietilene reticolato ad alta densità derivato da polimerizzazione del monomero etilene, disposto dentro le bugne ad interassi di 15 cm. Il tubo deve essere dotato di barriera antidiffusione di ossigeno e con un grado di reticolazione non inferiore al 65% come previsto dalla normativa DIN 16892, con resistenza alla pressione di 6 atm a 95° C e una conduttività termica di 0.35 0.41 W/m°C.

La valutazione sarà effettuata a metro quadrato di superficie effettivamente riscaldata.

Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai

che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. I prezzi di noleggio di meccanismi in funzione si applicano soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare é fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.

Opere compiute

I prezzi comprendono le attrezzature complete di cantiere quali gru, mezzi di trasporto idonei, impianto di betonaggio, ovvero l'onere per la fornitura di conglomerati cementizi e bituminosi provenienti da appositi impianti di betonaggio o di preparazione. Comprendono altresì, per le diverse tipologie strutturali, gli oneri per i controlli periodici sui materiali da costruzione previsti dalle vigenti leggi.

I prezzi non comprendono gli oneri per l'eventuale smaltimento (trasporto e scarico) alle discariche speciali e gli eventuali oneri connessi ai diritti di scarico, tali prezzi sono computati a parte.

Quando nella determinazione del prezzo delle opere compiute non è possibile risalire ad alcuni costi elementari (es. particolari macchine per opere marittime ecc.) si fa riferimento al prezzo di mercato desunto da altri tariffari.

Art. 10.2 Elenco prezzi

I prezzi unitari sono, in ogni caso, comprensivi delle seguenti prestazioni:

a) per gli operai:

Il reperimento anche da altre regioni, per eventuale carenza di mano d'opera locale, l'assunzione e le retribuzioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale trasporto sui luoghi di lavoro della mano d'opera occorrente, ogni spesa per fornire le maestranze di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti,

baracche per alloggi, dormitori, mense, ecc. nonché la spesa per l'illuminazione del cantiere quando questa si rende necessaria, dispositivi e attrezzature di protezione individuale e quant'altro previsto dalle normative in vigore sulla sicurezza;

Sono inoltre compresi i ponteggi, le normali opere provvisorie che saranno di volta in volta necessarie per eliminare pericoli a persone e danneggiamento ai locali o parti di edificio sottostanti alla zona di lavoro e per realizzare i lavori stessi;

In particolare oltre alla normale attrezzatura di cantiere sono altresì compresi:

- l'onere per qualsiasi puntellamento necessario, anche se solo consigliabile, i ponteggi con relativi piani di lavoro sia all'interno del fabbricato, sia all'esterno, l'assistenza muraria, l'accatastamento, nell'ambito del cantiere del materiale recuperabile a giudizio della D.L. e successivo trasporto in luogo indicato dalla stessa; con il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche e la pulizia generale dell'immobile a fine lavori, e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
- Tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione infortuni e in ogni caso dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori;
- Per i lavori a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto, dal Committente alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo che le stesse prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori;
- I prezzi delle opere qui descritte sono pure comprensivi degli oneri per la protezione delle opere già esistenti e nuove, degli eventuali ripristini e, a lavori ultimati, della pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti per consentirne immediato utilizzo;
- Tali opere dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione infortuni e in ogni caso dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori.

Si precisa che di tutti gli oneri ed obblighi, specificati nel presente articolo e negli altri articoli del Capitolato, l'appaltatore ha tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari e la misura dei compensi:

- i prezzi offerti s'intendono quindi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, si intende accettato pure il termine generale di ultimazione dei lavori;
- Si intendono accettati dall'appaltatore, tenuto conto anche delle eventuali soggezioni che all'esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri e dalla contemporanea esecuzione, nello stesso ambito, di opere affidate ad altre Ditte. L'Appaltatore dichiara pertanto di non aver ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di alcun genere e si obbliga anzi formalmente a svolgere i lavori con quella successione che potesse venir prescritta dal Committente nell'intento di ottenere che tutte le opere, oggetto del presente e di altri appalti, possano svolgersi con continuità.
- La misurazione delle varie categorie di opere sarà effettuata secondo criteri geometrici e in base alle norme contenute nel Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi.

INDICE

CAPITOLO 1 – DESCRIZIONE DEI LAVORI

- Art.1.1 Oggetto dell'Appalto
- Art.1.2 Ammontare complessivo dei lavori, designazione sommaria delle opere, importo contrattuale.
- Art.1.3 Variazioni negli importi e nelle categorie
- Art.1.4 Opere escluse dall'appalto

CAPITOLO 2 - QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

- Art. 2.1 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 2.2 Osservanza di leggi e di norme
- Art. 2.3 Conoscenza delle condizioni di appalto
- Art. 2.4 Responsabile del Procedimento – Direttore dei lavori
- Art. 2.5 Il Responsabile dei lavori e il coordinatore in materia di sicurezza ex D.Lgs. 81/08
- Art. 2.6 Piano di sicurezza e coordinamento
- Art. 2.7 Piano della qualità
- Art. 2.8 Occupazione temporanee di suolo

CAPITOLO 3 – CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI

- Art. 3.1 Categorie delle opere presenti nell'appalto
- Art. 3.2 Stipulazione del contratto
- Art. 3.3 Cauzione provvisoria e definitiva
- Art. 3.4 Subappalto
- Art. 3.5 Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore
- Art. 3.6 Trattamento retributivo dei lavoratori
- Art. 3.7 Tutela dei lavoratori
- Art. 3.8 Responsabilità dell'Appaltatore
- Art. 3.9 Domicilio dell'Appaltatore
- Art. 3.10 Persone che possono riscuotere
- Art. 3.11 Rappresentante dell'Appaltatore
- Art. 3.12 Disciplina e buon ordine del cantiere – Direttore Tecnico

CAPITOLO 4 – INIZIO DEI LAVORI

- Art. 4.1 Consegna dei lavori
- Art. 4.2 Proprietà dei materiali di recupero e scavo
- Art. 4.3 Rinvenimenti fortuiti
- Art. 4.4 Situazione generale e gestione del cantiere

CAPITOLO 5 – ESECUZIONE DEI LAVORI

- Art. 5.1 Orario di lavoro
- Art. 5.2 Approvvigionamenti ed accettazione dei materiali
- Art. 5.3 Campionature e prove tecniche
- Art. 5.4 Sospensione e ripresa dei lavori

- Art. 5.5 Proroghe
- Art. 5.6 Tempo per l'ultimazione dei lavori
- Art. 5.7 Ultimazione dei lavori – Avviso ai creditori

CAPITOLO 6 – VARIANTI, AGGIUNTE ED IMPREVISTI

- Art. 6.1 Varianti in corso d'opera
- Art. 6.2 Perizie di variante e suppletive
- Art. 6.3 Danni di forza maggiore
- Art. 6.4 Prezzo dei lavori non previsti
- Art. 6.5 Prezzo dei lavori in economia

CAPITOLO 7 – CONTABILITA' DEI LAVORI

- Art. 7.1 Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori
- Art. 7.2 Contabilità e riserve
- Art. 7.3 Documenti contabili
- Art. 7.4 Tenuta dei documenti

CAPITOLO 8 – PAGAMENTI E COLLAUDI

- Art. 8.1 Pagamenti in acconto – Ritardi - SAL
- Art. 8.2 Programma di esecuzione dei lavori
- Art. 8.3 Revisione dei prezzi
- Art. 8.4 Penale per ritardo nei lavori
- Art. 8.5 Conto finale
- Art. 8.6 Verifiche, collaudi
- Art. 8.7 Collaudo finale provvisorio
- Art. 8.8 Collaudo finale definitivo
- Art. 8.9 Premio di accelerazione

CAPITOLO 9 – GARANZIE, CONTROVERSIE E ARBITRATO

- Art. 9.1 Presa in consegna e utilizzo dell'opera
- Art. 9.2 Coperture assicurative
- Art. 9.3 Garanzia per vizi, difformità e gravi difetti dell'opera
- Art. 9.4 Scioglimento del contratto, fusioni, conferimenti e trasferimenti, recesso
- Art. 9.5 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo
- Art. 9.6 Risoluzione del contratto per reati accertati
- Art. 9.7 Accordo bonario
- Art. 9.8 Contestazioni tra Amministrazione e Appaltatore
- Art. 9.9 Controversie e foro competente

CAPITOLO 10 – AVVERTENZE E NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

- Art.10.1 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
- Art.10.2 Elenco prezzi

